



Strade a traffico limitato gestite dai varchi elettronici

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- l'art. 9 cpv. 4 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- il Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza del 24.11.2009
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987;
- la Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali (LPDPpol) del 13 dicembre 1999;
- la Legge Multe Disciplinari del 24 giugno 1970;
- l'Ordinanza Multe Disciplinari del 4 marzo 1996;
- la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 **Scopo**

L'Ordinanza ha come scopo di disciplinare l'ingresso dei veicoli privati e pubblici nelle strade a traffico limitato in territorio di Collina d'Oro, dotate di impianti per la rilevazione elettronica degli accessi. Essa definisce le procedure di rilascio e i termini di validità delle autorizzazioni, considerato che, all'interno delle strade a traffico limitato è possibile la circolazione per gli autorizzati, come per il servizio a domicilio per i non autorizzati.

Art. 2 **Varchi elettronici**

I varchi elettronici sono costituiti da fotocamere che leggono il numero di targa del veicolo in transito inviando i dati al sistema di controllo, che ne verifica l'autorizzazione. In mancanza di autorizzazione il trasgressore è soggetto alle sanzioni previste dall'Ordinanza Multe Disciplinari del 4 marzo 1996.



Art. 3 **Utilizzazione e principi**

L'istituzione delle attuali strade a traffico limitato mira a:

- a Ridurre il traffico veicolare parassitario;
- b Ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;
- c Rilevare il transito dei veicoli in violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico ai varchi e procedere all'emissione delle relative sanzioni;
- d Conoscere i volumi di traffico ai varchi e pianificare eventuali modifiche alla circolazione.

Art. 4 **Deroghe al transito e procedura di ottenimento**

¹ Hanno diritto alla deroga al divieto generale di circolazione per il transito nelle strade a traffico limitato:

- a i veicoli intestati a richiedenti domiciliati nel Comune o dimoranti (permesso B, G o L) in possesso di un contratto di affitto;
- b i veicoli intestati a richiedenti con proprietà immobiliari a uso proprio;
- c i veicoli intestati a ditte con sede legale nel Comune; la Polizia ha facoltà di richiedere informazioni supplementari per verificare i requisiti;
- d i veicoli intestati a dipendenti comunali non domiciliati (massimo due veicoli a dipendente);
- e i veicoli intestati a richiedenti domiciliati nel quartiere di Pambio-Noranco, a Lugano (solo transito in via Civra);
- f i veicoli intestati a ditte richiedenti con sede legale nel quartiere di Pambio-Noranco, a Lugano (solo transito in via Civra);
- g i veicoli intestati a titolari di ditte non domiciliate, i cui titolari sono domiciliati nel Comune (rilascio di una sola autorizzazione per ditta individuale, su richiesta)
- h ulteriori veicoli con autorizzazioni rilasciate su richiesta degli interessati, con domanda scritta da inoltrare al Municipio.

² Il richiedente deve inoltrare regolare istanza tramite dichiarazione resa e sottoscritta, indicante le targhe dei veicoli da autorizzare al transito e allegando copia della Licenza di circolazione di ogni veicolo, come pure copia del contratto di affitto per i titolari di un permesso B, G o L.

³ Il richiedente che non ha un veicolo di proprietà ma ne utilizza uno in locazione o concesso in uso, deve allegare alla richiesta di autorizzazione la documentazione seguente:

- copia della Licenza di circolazione;
- documentazione indicante il rapporto tra il richiedente e l'effettivo proprietario del veicolo utilizzato;
- copia del contratto d'affitto per i titolari di un permesso B, G o L.

⁴ Le richieste prive della suddetta documentazione saranno considerate irricevibili e pertanto ritornate al mittente.

⁵ Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi, entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento.

⁶ La Polizia può verificare periodicamente i requisiti che hanno generato il rilascio delle autorizzazioni.



Art. 5 **Regolarizzazione dei transiti entro 2 giorni feriali (48h) successivi all'evento**

¹ Può essere regolarizzato un singolo transito nelle strade a traffico limitato, avvenuto da parte:

- a di un medico per visita domiciliare in emergenza a paziente domiciliato;
- b di un manutentore chiamato per intervento di emergenza;
- c di un veicolo sostitutivo di una vettura autorizzata;
- d di un veicolo adibito a noleggio con conducente domiciliato;
- e o per autorizzazioni particolari con provata documentazione.

² Nei casi previsti l'interessato deve compilare l'apposito formulario entro i 2 giorni feriali successivi al passaggio (48h), indicando i motivi del transito, il numero di targa del veicolo ed allegando comprovante certificazione/documentazione a giustificazione dell'ingresso nella strada a traffico limitato.

³ Scaduto il termine di cui al cpv. 2, la Polizia ha la facoltà di confermare la contravvenzione.

Art. 6 **Responsabilità**

Il Municipio, per il tramite della Polizia, vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Art. 7 **Protezione dei dati**

¹ I dati e le immagini del transito vengono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy.

² Il Municipio e per esso la Polizia, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

³ Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 8 **Registrazione dei dati**

Le fotografie scattate dai varchi elettronici possono essere registrate e conservate il tempo necessario per adempiere alla procedura di contravvenzione. Salvo casi di ricorso, normalmente i dati vengono cancellati entro un tempo limite di sei mesi.

Art. 9 **Sanzioni**

¹ Le contravvenzioni alla segnaletica esposta ai varchi delle strade a traffico limitato sono punite dagli organi di Polizia a norma della LCStr.

² Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali applicabili in materia.

³ La Polizia ha facoltà di sanzionare a posteriori conducenti di cui al cpv. 2.



Art. 10 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 209 LOC.

Art. 11 **Rimedi in diritto**

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

il Sindaco:
Sabrina Fornelli

S. Fornelli

Per il Municipio



il Segretario:
Pietro Balerna

P. Balerna

Approvata con Risoluzione municipale no. 681 del 14 novembre 2016

Pubblicata agli albi comunali dal 16 novembre 2016 al 16 dicembre 2016